COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RESTA**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione*):

RESTA: Collocamento nei ruoli ordinari degli istituti di istruzione secondaria e artistica degli insegnanti forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre. (1787) 563

PRESIDENTE 563, 564, 565, 566, 567
LOZZA 563, 565, 566, 567
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 563, 564, 565, 566, 567
FRANCESCHINI FRANCESCO 563, 564, 565, 567
DE LAURO MATERA ANNA 564
ERMINI 567
TITOMANLIO VITTORIA 567

La seduta comincia alle 10,15.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Resta: Collocamento nei ruoli ordinari degli istituti di istruzione secondaria e artistica degli insegnanti forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre. (1787).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge: « Collocamento nei ruoli ordinari degli istituti di istruzione secondaria e artistica degli insegnanti forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta precedente è stato approvato l'articolo 1. Restano, tuttavia, da esaminare due emendamenti aggiuntivi, proposti l'uno dagli onorevoli Lozza e Marangone Vittorio, l'altro dall'onorevole De Lauro Matera Anna.

LOZZA. L'emendamento da me proposto tende a mandare ad esaurimento tutte le graduatorie e ciò al fine di evitare che vengano avanzate richieste troppo forti rispetto alle disponibilità esistenti, cosa che comporterebbe anche una più limitata capacità di assorbimento degli elementi giovani.

Orbene, poiché gli onorevoli Franceschini Francesco, Perdonà e D'Este Ida hanno proposto un articolo 6-*bis* (nuovo) che è anche più limitativo al riguardo, io proporrei di integrare il mio emendamento con una frase dell'emendamento Franceschini; proporrei cioè di aggiungere: « dopo che siano stati assunti in ruolo gli aspiranti compresi nelle graduatorie ad esaurimento previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 ». Pertanto, se la Commissione è d'accordo, la fusione dei due emendamenti potrebbe dare vita a un nuovo articolo che si potrebbe indicare come articolo 1-*bis*.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non è contrario, nella sostanza, a tale emendamento.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Sono favorevole alla proposta dell'onorevole Lozza di

fondere i due emendamenti e di dare vita in conseguenza all'articolo 1-*bis*.

PRESIDENTE. Con la fusione dei due emendamenti l'articolo 1-*bis* risulta così formulato:

« Le graduatorie non esaurite in virtù del precedente articolo 1, restano valide fino ad esaurimento, nei limiti di un quinto dei posti disponibili per ogni anno scolastico, e anche per le classi di concorso non indicate dalle annesse tabelle, dopo che siano stati assunti in ruolo gli aspiranti compresi nelle graduatorie ad esaurimento previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Rimane ora da esaminare l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole De Lauro Matera Anna.

DE LAURO MATERA ANNA. Gli onorevoli colleghi sanno che esiste una situazione del tutto particolare per quanto riguarda le lingue straniere di ruolo *B*. Infatti, in conseguenza della istituzione della scuola media, l'insegnamento della lingua straniera nel ruolo *B* non ha più avuto alcuna regolamentazione. Se, pertanto, nella proposta di legge oggi in esame non venisse inserito un emendamento che considerasse anche gli insegnanti di lingua straniera, rimarrebbe preclusa, per essi, ogni possibilità di sistemazione futura.

PRESIDENTE. Personalmente ho dei dubbi sulla importanza pratica della proposta riferentesi alle cattedre di ruolo *B* di lingua straniera.

DE LAURO MATERA ANNA. Per tutti gli altri insegnanti esistono delle possibilità e il numero degli insegnanti che ne rimarrà escluso, sarà senz'altro limitato; per quelli di ruolo *B*, viceversa, non c'è possibilità di sorta.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Noi non saremmo molto favorevoli a questo emendamento aggiuntivo, e per due ragioni: anzitutto perché gli insegnanti di lingua straniera di ruolo *B* rientrano anch'essi nelle graduatorie, sia in base all'articolo 1 della proposta di legge, sia in base all'emendamento testé approvato; secondariamente, poi, perché ci sembrerebbe quasi di legiferare *ad personam*.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei pregare la Commissione di evitare al massimo le complicazioni delle cose, col creare elementi differenziatori e nuove casistiche, anche in considerazione del fatto che la sistemazione in maniera stabile dell'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole medie è già allo studio. Sarà, quindi, in sede di esame del relativo provvedimento che potranno essere avanzate, se lo si riterrà opportuno, delle proposte di modifica. D'altra parte, siccome l'emendamento in questione, come ha rilevato anche l'onorevole Franceschini, non cambierebbe affatto la situazione, prego l'onorevole De Lauro Matera di volerlo ritirare.

PRESIDENTE. L'onorevole De Lauro Matera Anna conosce la situazione e sa che noi faremmo un torto a professori di altre materie che si trovassero nelle stesse condizioni.

DE LAURO MATERA ANNA. Ho presentato l'emendamento, anche se avevo qualche dubbio sulla sua efficacia, soprattutto allo scopo di sollevare il problema. Non ho difficoltà, perciò, a ritirarlo e a trasformarlo eventualmente in un ordine del giorno per chiedere al Governo di provvedere con la massima sollecitudine alla sistemazione degli insegnanti di lingue straniere.

PRESIDENTE. Passiamo, pertanto, all'articolo 2:

« I professori di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio forniti, alla data del 30 giugno 1954, di idoneità diversa da quella relativa alla cattedra o al posto di cui sono titolari, possono parimenti chiedere il collocamento nel ruolo per l'insegnamento al quale la idoneità posseduta si riferisce.

Il numero delle cattedre lasciate vacanti dai professori di ruolo ordinario passati, ai sensi del comma precedente, ad altro ruolo, è messo a disposizione degli aspiranti indicati nel primo comma del precedente articolo, in aggiunta al contingente stabilito dall'annessa tabella per le rispettive materie o gruppi di materie e sarà comunque allo stesso fine utilizzato anche nel caso in cui dette cattedre si riferiscano a materie o gruppi di materie non contemplate nella tabella medesima. Allo stesso scopo, sono soppressi, sempre che si riferiscano ad insegnamenti per i quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario, i posti lasciati vacanti dai professori di ruolo speciale transitorio passati, ai sensi del comma precedente, ad altro ruolo e sono istituite altrettante cattedre di ruolo ordinario ».

Al primo comma di tale articolo gli onorevoli Franceschini Francesco, Perdonà e Romanato hanno proposto due emendamenti, tendenti, il primo, a sopprimere le parole: « alla data del 30 giugno 1954 », il secondo,

ad aggiungere dopo le parole: « sono titolari », le parole: « conseguita entro i termini di tempo previsti dall'articolo 1 ».

LOZZA. Io proporrei di aggiungere dopo le parole: « I professori di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio forniti di idoneità », le parole: « o di abilitazione conseguita per esame ». Quando, infatti, sono stati banditi i concorsi di ruolo speciale transitorio, fu permesso ai professori di un dato ruolo, che avevano vinto il concorso, di entrare nei posti di ruolo speciale transitorio. Noi dovremmo perciò dare analogo diritto a coloro che hanno conseguito l'abilitazione per esame.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Secondo me non è possibile operare una estensione così vasta.

LOZZA. Si tratterebbe semplicemente di uno spostamento, diciamo così, interno che non nuocerebbe ad alcuno.

PRESIDENTE. La proposta di legge riguarda gli idonei; se, quindi, vi comprendessimo anche gli abilitati, confonderemmo due cose diverse: abilitazione e idoneità.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Lo spirito dell'articolo in esame riguarda, mi sembra, i posti esistenti più che gli insegnanti. Per gli insegnanti si provvede con l'articolo 10. Direi, perciò, di affrontare il problema in sede di esame dell'articolo 10 che concerne appunto i ruoli transitori e al quale sono stati già proposti degli emendamenti.

LOZZA. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento, quello soppressivo, di cui ho dato dianzi lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento, quello aggiuntivo, di cui ho pure dato dianzi lettura.

(*È approvato*).

L'articolo 2, con gli emendamenti approvati, risulta pertanto così formulato:

« I professori di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio forniti di idoneità diversa da quella relativa alla cattedra o al posto di cui sono titolari, conseguita entro i termini di tempo previsti dall'articolo 1, possono parimenti chiedere il collocamento nel ruolo per l'insegnamento al quale la idoneità posseduta si riferisce.

Il numero delle cattedre lasciate vacanti dai professori di ruolo ordinario passati, a sensi del comma precedente, ad altro ruolo, è messo a disposizione degli aspiranti indicati nel primo comma del precedente articolo, in aggiunta al contingente stabilito dall'annessa tabella per le rispettive materie o gruppi di materie e sarà comunque allo stesso fine utilizzato anche nel caso in cui dette cattedre si riferiscano a materie o gruppi di materie non contemplate nella tabella medesima. Allo stesso scopo, sono soppressi, sempre che si riferiscano ad insegnamenti per i quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario, i posti lasciati vacanti dai professori di ruolo speciale transitorio passati, ai sensi del comma precedente, ad altro ruolo e sono istituite altrettante cattedre di ruolo ordinario ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« Per il collocamento nel ruolo dei professori straordinari di filosofia e storia degli insegnanti non di ruolo ciechi in possesso, alla data del 30 giugno 1954, della relativa idoneità conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami, saranno utilizzate, sino alla concorrenza del numero degli aspiranti, le cattedre che si renderanno vacanti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Analogamente si procederà nei confronti degli insegnanti non di ruolo ciechi, in possesso, alla data sopraindicata, della idoneità conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami per l'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche, che non ottengano il collocamento in ruolo per insufficienza del numero delle cattedre indicate, per tali materie, nell'annessa tabella ».

A tale articolo sono stati proposti tre emendamenti. L'onorevole De Lauro Matera Anna propone di aggiungere, al primo e al secondo comma, dopo le parole: « per titoli ed esami », le parole: « o per soli titoli purché abbiano precedentemente conseguito l'abilitazione per esame ».

Tale emendamento deve considerarsi assorbito, mentre gli altri due, puramente formali, proposti dagli onorevoli D'Este Ida, Romanato e Franceschini Francesco al primo comma, ritengo che possano essere senz'altro approvati. Con il primo di essi si propone la soppressione delle parole: « alla data del 30 giugno 1955 ».

Pongo in votazione tale emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

Con il secondo emendamento si propone di aggiungere, sempre al primo comma, dopo la parola: « esami », le parole: « entro i termini di tempo previsti dall'articolo 1 ».

Pongo in votazione tale emendamento aggiuntivo.

(*È approvato*).

Essendo stata, pertanto, approvata la soppressione, nel primo comma, delle parole: « alla data del 30 giugno 1954 », propongo di sostituire, nel secondo comma, le parole: « alla data sopraindicata », con le parole: « nei termini sopra detti ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(*È approvato*).

L'articolo 3, con gli emendamenti approvati, risulta pertanto così formulato:

« Per il collocamento nel ruolo dei professori straordinari di filosofia e storia degli insegnanti non di ruolo ciechi in possesso della relativa idoneità conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami, entro i termini di tempo previsti dall'articolo 1, saranno utilizzate, sino alla concorrenza del numero degli aspiranti, le cattedre che si renderanno vacanti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Analogamente si procederà nei confronti degli insegnanti non di ruolo ciechi, in possesso, nei termini sopra detti, della idoneità conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami per l'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche, che non ottengano il collocamento in ruolo per insufficienza del numero delle cattedre indicate, per tali materie, nell'annessa tabella ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 4:

« Gli insegnanti non di ruolo in possesso dell'idoneità per cattedre di ruolo *A* che, per mancanza o insufficienza di cattedre non ottengano il collocamento in ruolo ai sensi del precedente articolo 1, possono chiedere la nomina nel ruolo dei professori straordinari per cattedra di ruolo *B*, ove siano, per questa ultima, forniti di titolo valido per l'ammissione al relativo concorso-esame di Stato, e sempreché, nel caso in cui l'idoneità posseduta si riferisca a cattedra costituita da più materie, almeno una di queste coincida con la materia o con una delle materie della cattedra cui aspirano. Titoli validi per l'ammissione ai concorsi-esami di Stato, sono quelli indicati nelle tabelle annesse ai regi decreti 27 gennaio 1933, n. 153, e 11 febbraio 1941, n. 229.

Restano fermi per detti insegnanti, ove risultino compresi nelle graduatorie ad esaurimento previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, i diritti loro derivanti dalla inclusione nelle graduatorie medesime.

Ai fini del collocamento in ruolo del personale di cui alla presente legge, sarà utilizzato, in aggiunta al numero delle cattedre indicate nell'annessa tabella, per ciascuna materia o gruppo di materie, il contingente delle cattedre che si renderà in ciascun ruolo vacante in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 53, anche quando dette cattedre si riferiscono a materie o gruppi di materie non contemplate nella tabella medesima. Allo stesso fine sarà utilizzato il contingente delle cattedre che saranno lasciate vacanti anche dai professori appartenenti al gruppo *A*, ruolo *A*, grado VI, ai quali viene estesa la facoltà di cui all'articolo 1, comma 2°, di detta legge ».

A tale articolo sono stati proposti vari emendamenti.

LOZZA. Dopo l'approvazione dell'articolo 1-*bis*, il quale stabilisce che le graduatorie, non esaurite in virtù del precedente articolo, restano valide fino al esaurimento, debbo modificare i miei due emendamenti al primo comma dell'articolo in esame.

Propongo, pertanto, di sopprimere completamente la terza riga: « per mancanza o insufficienza di cattedre » e di sostituire le parole: « ai sensi del precedente articolo 1 », con le parole: « ai sensi dei precedenti articoli 1 e 1-*bis* ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione il primo emendamento, quello soppressivo, proposto dall'onorevole Lozza.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento, quello sostitutivo, proposto pure dall'onorevole Lozza.

(*È approvato*).

LOZZA. Desidero porre un quesito: poiché gli idonei di ruolo *A*, in mancanza di cattedre, passano al ruolo *B*, vorrei sapere dove passeranno gli idonei di scuola tecnica femminile. Passeranno forse all'avviamento?

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È evidente come l'abilita-

zione per le scuole tecniche valga anche per l'avviamento, così come le abilitazioni per gli ordini superiori sono valide per le scuole medie inferiori.

LOZZA. Sono d'accordo con il rappresentante del Governo e gradirei che quanto ha detto rimanesse a verbale.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il primo comma dell'articolo in esame, rimane l'emendamento proposto dagli onorevoli Carcaterra e Titomanlio Vittoria: aggiungere cioè, alla fine del comma stesso le parole: « Ove l'idoneità si riferisca a cattedre costituite da uno sola materia è sufficiente il titolo valido per l'ammissione al relativo concorso-esame di Stato ».

FRANCESCHINI FRANCESCO. Per intendere bene la portata di questo emendamento bisogna considerare anche l'emendamento proposto al successivo articolo 6. I due emendamenti Titomanlio Vittoria, infatti, sono in sostanza un unico emendamento del quale la prima conclusione è l'articolo 4 e la seconda è all'articolo 6. Essi si propongono di stabilire che gli insegnanti idonei per cattedre costituite da una sola materia possono, anche essi, porsi nella graduatoria prevista dall'articolo 6. Il principio, cioè, che si intende affermare è che detti insegnanti possono inserirsi nelle cattedre di ruolo *B*, ma con le norme di cui all'articolo 6. L'emendamento Titomanlio Vittoria-Carcaterra mi sembra pertanto accettabile, salva l'approvazione dell'altro emendamento aggiuntivo proposto all'articolo 6.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Uno dei criteri ispiratori della proposta di legge in esame è questo: ove non si possa dare ad un insegnante la cattedra per la quale egli ha l'idoneità, si deve ripiegare su una cattedra di altro ruolo. Ritengo pertanto che se venisse inserito nell'articolo l'emendamento Titomanlio Vittoria-Carcaterra, tale principio verrebbe ad essere violato.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo, manifestando delle perplessità, si rimette evidentemente alla Commissione.

ERMINI. La proposta di legge tende a sistemare gli idonei anche se soltanto in possesso di idoneità parziale, ma non può assolutamente considerare coloro che sono affatto privi di idoneità. E non si possono neppure fare eccezioni, sia pure per una sola materia, perché in tal caso muterebbe lo spirito della proposta di legge stessa, perché, si finirebbe col trattare di coloro che hanno solo titoli per il concorso.

TITOMANLIO VITTORIA. Poiché sono state manifestate delle perplessità, possiamo soprassedere all'esame dell'emendamento da me proposto per riprenderlo quando si giungerà alla discussione dell'articolo 6.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Siccome è probabile che la discussione non possa esaurirsi nella seduta di oggi, ritengo che sarebbe opportuno accantonare l'argomento per esaminare meglio il problema e risolverlo possibilmente nella prossima seduta.

PRESIDENTE. Accantonato l'emendamento Titomanlio Vittoria e assorbito l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Marzano, passiamo al secondo comma dell'articolo.

Gli onorevoli Lozza e Marangone Vittorio propongono che a tale comma, dopo le parole: « graduatorie ad esaurimento previste », vengano inserite le parole: « dal terzo comma dell'articolo 1 della presente legge e dal ».

LOZZA. Anche tale emendamento andrebbe ora modificato: si dovrebbe infatti dire: « ai sensi degli articoli 1 e 1-*bis* ».

PRESIDENTE. Io non modificherei la formula primitiva che è più adatta perché più generica e pregherei, pertanto, l'onorevole Lozza di ritirare l'emendamento.

LOZZA. D'accordo, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Al terzo ed ultimo comma dell'articolo 4 in esame sono stati proposti due emendamenti. Gli onorevoli Lozza e Franceschini Francesco propongono di sostituire le parole: « anche quando dette cattedre si riferiscono a materie o gruppi di materie non contemplate nella tabella medesima », con le parole: « Quando dette cattedre si riferiscono a materie o gruppi di materie non contemplate nella tabella medesima, il Ministro della pubblica istruzione bandisce i concorsi di cui all'articolo 1 per tali cattedre o gruppi di cattedre e per il numero dei posti che si rendono vacanti in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 53 ».

LOZZA. Poiché l'onorevole Sottosegretario di Stato ha precisato che l'interpretazione da dare è quella che verranno banditi concorsi ogni qualvolta si sarà resa vacante una cattedra, lo scopo a cui tendeva l'emendamento è stato raggiunto ed in conseguenza lo ritiro.

PRESIDENTE. L'emendamento sostitutivo proposto dagli onorevoli Lozza e Franceschini Francesco viene ritirato. Rimane l'altro emendamento proposto dagli onorevoli Perdonà, Romanato, Franceschini Francesco: sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Alla fine sarà utilizzato altresì il contingente delle cattedre lasciate vacanti dal personale insegnante

femminile di ruolo, anche non coniugato, e dai professori appartenenti al gruppo *A*, ruolo *A*, grado VI, ai quali viene estesa la facoltà di chiedere, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il collocamento a riposo ai sensi dell'articolo 1, comma, 1, della citata legge 27 febbraio 1955, n. 53 ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

L'articolo 4, con gli emendamenti approvati, risulta pertanto così formulato:

« Gli insegnanti non di ruolo in possesso dell'idoneità per cattedre di ruolo *A* che, non ottengano il collocamento in ruolo ai sensi dei precedenti articoli 1 e 1-*bis*, possono chiedere la nomina nel ruolo dei professori straordinari per cattedra di ruolo *B*, ove siano, per questa ultima, forniti di titolo valido per l'ammissione al relativo concorso-esame di Stato, e sempreché, nel caso in cui l'idoneità posseduta si riferisca a cattedra costituita da da più materie, almeno una di queste coincida con la materia o con una delle materie della cattedra cui aspirano. Titoli validi per l'ammissione ai concorsi-esami di Stato, sono quelli indicati nelle tabelle annesse ai regi decreti 27 gennaio 1933, n. 153, e 11 febbraio 1941, n. 229.

Restano fermi per detti insegnanti, ove risultino compresi nelle graduatorie ad esaurimento previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, i diritti loro derivanti dalla inclusione nelle graduatorie medesime.

Ai fini del collocamento in ruolo del personale di cui alla presente legge, sarà utilizzato, in aggiunta al numero delle cattedre indicate nell'annessa tabella, per ciascuna materia o gruppo di materie, il contingente delle cattedre che si renderà in ciascun ruolo vacante in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 53, anche quando dette cattedre si riferiscono a materie o gruppi di materie non contemplate nella tabella medesima. Allo stesso fine sarà utilizzato altresì il contingente delle cattedre lasciate vacanti dal personale insegnante femminile di ruolo, anche non coniugato e dai professori appartenenti al gruppo *A*, ruolo *A*, grado VI, ai quali viene estesa la facoltà di chiedere, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il collocamento a riposo ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della citata legge 14 febbraio 1955, n. 53 ».

Pongo in votazione tale articolo, nel suo complesso, con la riserva di esaminare l'emendamento Carcaterra-Titomanlio Vittoria quando sarà discusso l'articolo 6.

(*È approvato*).

Data l'ora tarda, rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle 11,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI